

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"IL PONTE"
Via Zappelli, 3 (44020) Migliaro di Fiscaglia (FE)
Tel e Fax: 0533-57120 - C.F. 91006400385 - P.I. 01320080383

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO redatto in data 08/07/2019 ai sensi dell'art. 39 del C.C. e della L. 11,08,1991 n. 266 e del D.Lgs n. 460/97 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di Ferrara in data 08.05.1999 al n 5000 SERIE 3
e APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI del D.Lgs 117/2017 art. 102 comma 2 modificato dall'art. 32 del D.Lgs 105/2018

Oggi 15 del mese di Luglio dell'anno 2019 presso la sede dell'Associazione " IL PONTE" con sede a Fiscaglia (FE) Via Zappelli n. 3 C.F. 91006400385 – alle ore 21,00 si è riunita l'assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica ed approvazione del nuovo testo dello statuto, adeguato alle normative di Legge.

Assume la presidenza della riunione il presidente Giovanna Zanetti in veste di persona fisica, il quale constatato che tutti i presenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti recati dall'ordine del giorno,

DICHIARA

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti proposti

1) Modifica dello Statuto e approvazione del nuovo testo dell'Associazione "IL PONTE"- costituita con atto privato in data 01/04/1994.

Il Presidente propone di apportare al vigente statuto alcune modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e obbligatorie per adeguarlo alle nuove normative previste dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni-

Fornite le delucidazioni del caso e letto al presenti il nuovo Statuto, il Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi su quanto esposto.

Dopo esauriente discussione all'unanimità di voti dei presenti l'assemblea

DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo statuto che contiene tutte le modifiche necessarie, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale-

- di incaricare il Presidente a provvedere alla registrazione dell'atto e di ogni adempimento inerente.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

I verbale dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

La riunione viene sciolta non essendovi altro punto all'ordine del giorno alle ore 22,30.

Si dà atto che il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 e dell'imposta di Registro ai sensi della Legge 266 del 11.08.1991.

Guido Telo *Francesco*
Roberto *Ben. Com.*
Roberto
Roberto *Giuseppe*

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 01 OTT, 2020 al N° 2938 3
liquidati con 6.112/17

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.
Grazia Maria Previtera



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PONTE - O.D.V" ETS
conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Titolo 1

ART. 01 – (Denominazione e sede durata)

1. E' costituita, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL PONTE - ODV" ETS**, ai sensi dell'art 36 del C.C e della legge 11,08,1991, n° 266 in ottemperanza alla legge 460/97 e avente sede in via ZAPPELLI N 3, in località Migliaro, nel Comune di FISCAGLIA (FE). L'acronimo ETS non sarà utilizzato fino all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo , l'Associazione può istituire sedi secondarie ed unità locali su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione di Volontariato Il Ponte odv è fissata fino al 2035. Tale termine potrà essere prorogato ovvero l'Associazione potrà essere anticipatamente sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria

ART.02 – (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Dare ospitalità a carattere residenziale temporaneo a persone a rischio e in situazione di disagio sociale, familiare ed in grave situazione di povertà;
 - b) Soddisfare un'esigenza sociale e civile quale l'accoglienza, la prevenzione, il recupero di soggetti tossicodipendenti e l'ospitalità residenziale a soggetti a rischio di emarginazione sociale.
 - c) Costruire un'occasione per un concreto esercizio di primari diritti di iniziativa sociale e di libertà religiosa
 - d) Il reinserimento di persone svantaggiate nella società. Aiuto nelle fasi di disagio familiare attraverso supporti educativi, formativi e di solidarietà anche economica.

Per adempiere alle finalità sopracitate l'Associazione potrà svolgere ogni attività non contrastante con gli scopi indicati e precisamente:

- A) Collaborare con altri enti e associazioni pubbliche e private.
- B) Gestire un centro di accoglienza per le emergenze di carattere abitativo, sociale e famigliare.
- C) Porre in essere raccolte pubbliche di fondi e/o beni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
- D) Svolgere attività di lavoro manuale, turistico, ambientale, culturale e di promozione.
- E) Favorire la formazione di una preparazione culturale aperta alle tematiche della solidarietà e del volontariato nei propri associati, attraverso lezioni e conferenze, aperte anche ad esterni, con contenuti educativi di pedagogia, di sociologia, di spiritualità e tematiche sociali, allo scopo di elevare le prestazioni che tutti gli associati e i volontari dovranno svolgere verso terzi.

Edoardo Deledda *Covellari Dario* *Sanm. Giovanni*
Paolo Cusi *Poschioli S.* *Ben. Cusi*
Paolo Andreoli *Paolo Andreoli* *Paolo Andreoli*
Paolo Andreoli

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo che delibererà l'ammissione e/o il diniego entro 60 giorni.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
 3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 4. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
 5. L'utilizzo di volontari è conforme all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 - I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile presso terzi.
- I soci volontari sono iscritti in un apposito Registro.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 gg.
4. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 gg. dall'appartenenza all'Associazione. I soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
5. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione è deliberata con decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
 2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
 3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la proroga della durata e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Bo da Fale alla
Pierpaolo
Donato
Corallo
Antonio
Ben
Lauro
Giuseppe
Roberto
Severino

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
- 3.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, dovrà essere convocata un'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo ed in caso di convocazione straordinaria.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. dalla riserva ordinaria e dalle eventuali riserve straordinarie
 - c. contributi da enti pubblici e privati,
 - d. eredità, donazioni e legati;
 - e. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

SI CHIEDE L'ESENZIONE DAI BOLLI E DELL'IMPOSTA D'ACQUISTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 82 CTS (DLgs 117/2017)

Firmato
Carla De Luca
Alessandro
Bella
Corallo
Pajanti
Lauri Giovanni
Bella
Bella